



PROVINCIA DI VERCELLI

ACCORDO

per l'effettuazione del Servizio di Trasporto Pubblico Locale Extraurbano nel periodo 01.12.2015 – 31.12.2015 con possibilità di estensione al 09.06.2016

INDICE

Premesse

- art. 1 (Oggetto del contratto)
- art. 2 (Durata dell'Affidamento)
- art. 3 (Obblighi di servizio)
- art. 4 (Modifica dei Programmi di Esercizio Aziendali)
- art. 5 (Norme generali di esercizio)
- art. 6 (Rappresentanza legale e responsabilità dell'esercizio)
- art. 7 (Personale)
- art. 8 (Autobus)
- art. 9 (Modalità di esercizio ed orari)
- art. 10 (Prescrizioni di esercizio)
- art. 11 (Tariffe)
- art. 12 (Biglietti ed abbonamenti)
- art. 13 (Regolamento di Esercizio)
- art. 14 (Informazioni ai viaggiatori)
- art. 15 (Sciopero)
- art. 16 (Informazioni all'Ente Affidante)
- art. 17 (Compensazioni economiche)
- art. 18 (Vigilanza e controllo)
- art. 19 (Sanzioni all'Affidatario)
- art. 20 (Responsabilità)
- art. 21 (Cessione e Sub Appalto)
- art. 22 (Clausole finali)

allegati

- Elenco autobus
- Elenco personale
- Programma di Esercizio aziendale

Il Presente Accordo di Servizio (di seguito nominato per brevità “Accordo” o identificato con la sigla “A.d.S.”) è sottoscritto da

Provincia di Vercelli, nella persona del dirigente del Settore Viabilità, Protezione Civile, Edilizia, Trasporti, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, ing. Giorgetta Liardo, nata a Vercelli il 01.10.1956, domiciliata per la carica in Vercelli, via San Cristoforo n. 7, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 26 dello Statuto della Provincia;

e

S.T.A.C. S.r.l. Società Trasporti Automobilistici Casalesi, nel seguito individuata come “Impresa Affidataria” o semplicemente “Affidatario” o ancora “Impresa”, dall'altra, nella persona di Franco Giordano, nato a Misano Adriatico (RN) il 22.12.1957, Codice Fiscale GRDFNC57T22L750L;

Premesso che

1. la Provincia di Vercelli, con determinazione dirigenziale n. 3442 del 20.12.2013 ha affidato alla società STAC srl di Casale Monferrato (AL) il servizio di Trasporto Pubblico Locale provinciale sino al 08.06.2014, limitatamente alle linee
 - 54 Casale Monferrato – Vercelli (Via Autostrada)
 - 103 Vercelli – Rive
 - 802 Casale Monferrato – Stroppiana – Vercelli
 - 804 Casale Monferrato – Torinoil cui programma di esercizio è stato successivamente modificato e integrato.
2. la Provincia di Vercelli, con determinazione dirigenziale n. 965 del 16.04.2014, ha avviato la procedura di gara per l'affidamento dei servizi minimi provinciali di trasporto pubblico locale e approvato l' “Avviso pubblico agli operatori di settore per manifestazione d'interesse alla gara pubblica con procedura ristretta per l'affidamento dei servizi minimi TPL extraurbano su gomma”;
3. è in corso presso il Consiglio di Stato il processo giuridico – amministrativo relativo alla procedura di affidamento sopra richiamata; l'udienza di merito si è tenuta il 17.11.2015 e si è tuttora in attesa della pubblicazione del provvedimento collegiale;
4. nelle more della conclusione della procedura di cui sopra, con successive determinazioni dirigenziali il servizio di T.P.L. di cui al precedente punto 1 è stato prorogato sino al 30.11.2015;
5. la Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 1 e dalla Legge Regionale 14 maggio 2015, n. 9, all'art. 8 prevede, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale dell'ambito di operatività dell'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, trasformata in “Agenzia della mobilità piemontese”, quale ente pubblico di interesse regionale che mantiene la forma di consorzio per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;
6. la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 42-1585 del 15.06.2015, ha adottato lo Statuto dell'Agenzia della Mobilità Piemontese;

Si conviene e stipula quanto segue

art. 1 - (Oggetto dell'Accordo)

1. L'oggetto del presente accordo è l'esercizio delle linee di trasporto pubblico di persone, secondo le modalità e prescrizioni descritte negli articoli seguenti e negli allegati al presente accordo per previsti complessivi
 - a. km 60.922,50 per il periodo 01.12.2015 – 31.12.2015
 - b. km 357.262 per il periodo 01.01.2016 – 09.06.2016.

art. 2 - (Durata dell'Accordo)

1. L'Accordo ha una validità di mesi 1 a decorrere dal 01.12.2015
2. L'accordo potrà essere esteso fino al 09.06.2016, o comunque, oltre tale data, fino al subentro del nuovo gestore determinato ad esito della procedura di affidamento sopra richiamata.

art. 3 - (Obblighi di servizio)

1. L'esercizio delle linee in oggetto del presente accordo è soggetto all'imposizione da parte dell'Ente Affidante, Provincia di Vercelli, degli obblighi di servizio previsti dal presente contratto, come definiti dal regolamento UE 1370/2007, nonché dal D.Lgs. 19 novembre 1997 n° 422 e dalla L.R. 1 del 4 gennaio 2000.
2. A fronte dell'imposizione di tali obblighi di servizio, l'Ente Affidante corrisponde all'Affidatario le compensazioni economiche previste all'art. 17 del presente contratto.

art. 4 - (Modifica dell'Affidamento)

1. Potranno essere apportate, su iniziativa dell'Ente Affidante o su istanza dell'Affidatario da approvarsi dall'ente Affidante, le seguenti variazioni alle modalità di esercizio:
 - a. modifica delle modalità di esercizio delle linee di trasporto pubblico;
 - b. modifica degli orari di esercizio delle linee di trasporto pubblico.
2. Le variazioni di cui al punto 4.1 potranno comportare complessivamente una variazione della produzione chilometrica in aumento o in diminuzione nella misura massima del 3% della percorrenza iniziale prevista senza che venga a determinarsi una variazione del corrispettivo complessivo definito al punto 17.2.
3. L'Affidatario può effettuare di propria iniziativa unicamente eventuali variazioni dei servizi (modalità di esercizio, orari, numero di corse) dovute a causa di forza maggiore, sciopero o l'effettuazione di corse suppletive (corse bis) ammesse, che dovranno essere comunicate dall'Affidatario all'Ente Affidante entro il secondo giorno lavorativo successivo all'evento.

- 4 Le variazioni di cui al punto 4.3. non concorrono alla definizione della variazione della percorrenza iniziale indicata al punto 1.b ed utilizzata per la determinazione del corrispettivo complessivo indicato al punto 17.2.
- 5 Le variazioni di cui al punto 4.3. verranno corrisposte all'importo di euro 1,5058 (uno/5058), pari a euro 1,3690 (uno/3690) + IVA per chilometro.
- 6 Le variazioni di cui al punto 4.1 potranno comportare complessivamente una variazione della produzione chilometrica in aumento o in diminuzione nella misura massima del 3% della percorrenza iniziale prevista; senza variazione del corrispettivo chilometrico unitario di cui al successivo punto 17.1 con corrispondente riproporzionamento del corrispettivo complessivo.

art. 5 - (Norme generali di esercizio)

1. L'impresa deve esercitare tutte le autolinee affidate nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili nel periodo di validità dell'accordo di servizio, anche se non espressamente richiamate. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le norme del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore nei contratti di trasporto.

art. 6 - (Rappresentanza legale e responsabilità dell'esercizio)

1. L'Affidatario è rappresentato nei confronti dell'Ente Affidante dal Rappresentante legale della società.
2. Il Responsabile di esercizio dell'azienda S.T.A.C. S.r.l. è il Sig. Giordano Franco in quanto in possesso dell'idoneità ad esercitare tale funzione ai sensi del D.M. 20 dicembre 1991 n° 448. Il Responsabile di esercizio rappresenta l'Affidatario presso l'Ente Affidante per tutte le questioni relative all'esercizio del servizio di Trasporto.

art. 7 - (Personale)

1. L'Affidatario deve disporre del personale, da esso dipendente, preposto allo svolgimento del servizio.
2. L'Affidatario deve applicare, nei confronti del proprio personale dipendente, le norme legislative ed i contratti nazionali di lavoro previsti per la categoria.
3. L'Elenco del personale è allegato al presente accordo.

art. 8 - (Autobus)

1. L’Affidatario, per tutta la durata dell’accordo, dovrà avere la disponibilità degli autobus necessari all’espletamento del servizio nei periodi di maggiore richiesta e delle scorte necessarie, determinate secondo quanto previsto nel successivo comma 2.
2. Il fabbisogno minimo di mezzi necessari all’espletamento dei servizi sulle linee oggetto dell’accordo di servizio, definito in base all’impiego massimo, ovvero al numero di mezzi necessari per soddisfare il massimo impegno nel corso della giornata, incrementato del 10% quale scorta di riserva, è definito in 16 mezzi.
3. L’elenco dei mezzi adibiti al servizio oggetto del presente accordo è riportato in allegato.
4. Gli autobus impiegati nelle linee oggetto dell’accordo di servizio dovranno:
 - a. essere immatricolati in servizio pubblico di linea, ai sensi dell’art 87 del Codice della Strada;
 - b. essere regolarmente collaudati ed assicurati secondo le norme di legge;
 - c. rispettare i requisiti di immagine di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n° 134-22089 del 05.07.1989.
5. Su ciascun veicolo potrà essere trasportato un numero complessivo di passeggeri non superiore a quello ammesso dal libretto di circolazione; sono ammessi passeggeri in piedi, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, salvo espresso divieto contenuto nelle “modalità di esercizio” della linea su cui il mezzo è in servizio. All’interno degli autoveicoli dovrà essere indicato, il numero massimo dei posti, a sedere ed in piedi, corrispondenti a quelli stabiliti nella carta di circolazione.
6. Ogni modifica comportante variazione delle caratteristiche tecniche contenute nella carta di circolazione degli autoveicoli in servizio pubblico di linea dovrà essere autorizzata dall’Ufficio Provinciale M.C.T.C. competente e successivamente comunicata all’Ente Affidante prima dell’immissione in servizio.
7. L’Affidatario dovrà richiedere l’autorizzazione all’Ente Affidante per alienare i mezzi impiegati sulle linee esercitate nonché per immatricolare ed impiegare altri mezzi su tali linee.
8. L’Impresa potrà richiedere, ed ottenere, l’autorizzazione a distogliere autobus dal servizio per l’impiego in servizi di noleggio, ai sensi dell’art. 82 del Codice della Strada, previa verifica da parte dell’Ente Affidante che siano assicurati tutti i servizi di linea oggetto dell’Accordo di servizio e siano garantite le necessarie scorte.
9. Non potranno essere distolti dal servizio di linea per l’impiego in servizi di noleggio, autobus di anzianità inferiore a dieci anni acquistati con contributi pubblici.
10. L’Affidatario, previa autorizzazione dell’Ente Affidante, potrà impiegare sulle linee oggetto dell’affidamento, ai sensi dell’art. 82 del Codice della Strada, autobus immatricolati in servizio di noleggio da rimessa riconosciuti idonei dagli Uffici M.C.T.C.

art. 9 - (Modalità di esercizio ed orari)

1. L’Affidatario deve esercitare le linee di trasporto pubblico oggetto del presente accordo, secondo il Programma di Esercizio Aziendale riportato in allegato e gli orari stabiliti od approvati dall’Ente Affidante.
2. L’Affidatario deve rispettare le prescrizioni di esercizio riportate nell’articolo 10 e quelle di volta in volta impartite, per motivi di pubblica utilità, dall’Ente Affidante.

3. Le modalità di esercizio possono essere modificate secondo quanto disposto all'art. 4.

art. 10 - (Prescrizioni di esercizio)

1. L'impresa deve effettuare il servizio solo sui percorsi previsti nel Programma di Esercizio Aziendale di ciascuna linea.
2. Nell'esercizio delle autolinee dovranno essere effettuate solo le fermate autorizzate.
3. L'Affidatario deve effettuare tutte le corse previste nel Programma di Esercizio Aziendale, secondo gli orari approvati dalla Provincia di Vercelli, salvo eccezioni previste dall'art. 4.
4. L'Affidatario deve predisporre dei servizi suppletivi (corse bis), ove si verificano situazioni di eccezionale affollamento dei mezzi tali da superare il numero massimo di passeggeri trasportabili dai mezzi normalmente impiegati. L'Affidatario deve comunicare all'Ente Affidante l'effettuazione di corse suppletive entro i due giorni lavorativi successivi alla loro effettuazione. L'Ente Affidante, ricevuta comunicazione, può contestare la corsa o richiedere chiarimento entro i due giorni lavorativi successivi alla comunicazione stessa; dopo tale termine la corsa si intende ammessa.
5. L'Affidatario deve rispettare tutte le norme e limitazioni contenute nelle "modalità di esercizio" allegate.
6. L'Affidatario, deve esporre alle fermate principali di ogni comune gli orari delle autolinee transitanti, mantenendoli aggiornati; sugli orari esposti dovranno essere riportate tutte le limitazioni di esercizio.
7. Il personale viaggiante e di controllo dell'Affidatario deve portare la divisa aziendale e/o un tesserino di riconoscimento posto in modo visibile.
8. L'Affidatario deve comunicare all'Ente Affidante, entro i due giorni lavorativi successivi al loro verificarsi, ogni incidente, sospensione, variazione od anomalia di esercizio, anche non dipendente da colpa o volontà dell'impresa.
9. L'Affidatario deve ottemperare a tutte le prescrizioni, generali e particolari, emanate dall'Ente Affidante e del personale da esso incaricato della vigilanza.

art. 11 - (Tariffe)

1. L'Affidatario deve applicare le tariffe definite dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale n° 13-6608 del 04.11.2013 e s.m.i.
2. L'Affidatario deve applicare le agevolazioni tariffarie per i disabili e gli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n° 58-8267 del 14.10.1986, n° 38-12800 del 28.4.1987, n° 107-18324 del 14.9.1992, n° 2-8049 del 23.12.2002 e successive modificazioni e alle leggi finanziarie regionali n° 9 del 14 maggio 2004, n° 9 del 23 aprile 2007 e n° 5 del 4 maggio 2012 e successive modificazioni.
3. L'Ente Affidante si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 1/2000 e s.m.i. di avviare politiche di incentivazione tariffaria.

art. 12 - (Biglietti ed abbonamenti)

1. I ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi sono attribuiti all'impresa.
2. L'Affidatario deve adottare e rendere disponibili tutte le tipologie di documenti di viaggio previste dalla Regione Piemonte con deliberazione n° 13-6608 del 04.11.2013.

art. 13 - (Regolamento di Esercizio)

1. L'Affidatario deve disporre, per l'intera durata dell'accordo, di un "Regolamento di Esercizio" che disciplini il corretto uso da parte dei viaggiatori dei servizi ai trasporto pubblico da esso gestiti e sottoporlo all'approvazione dell'Ente Affidante.

art. 14 - (Informazioni ai viaggiatori)

1. L'Affidatario deve assicurare una costante ed aggiornata informazione ai viaggiatori sui servizi offerti mediante:
 - a. segnalazione delle fermate con idonee paline dotate di indicazione della linea in transito e relativi orari (almeno nella fermata principale di ogni comune); in caso di vendita di biglietti a terra dovrà essere indicata la rivendita più vicina;
 - b. pubblicazione e diffusione dell'orario generale dei servizi, delle sue variazioni e modifiche anche temporanee;
 - c. segnalazione, a bordo dei mezzi, nelle eventuali rivendite di biglietti e con comunicati a mezzo stampa a seconda dell'importanza dell'evento, di scioperi, deviazioni, soppressioni od ogni altra anomalia di servizio con congruo anticipo.

art 15 – (Sciopero)

1. L'Affidatario deve osservare le disposizioni inerenti le garanzie in caso di sciopero nei servizi pubblici, ai sensi della legge 12 giugno 1990 n° 146 e successive modificazioni, riportando sull'orario generale le corse garantite anche in caso di sciopero.

art. 16 - (Informazioni all'Ente Affidante)

1. L'Affidatario deve informare l'Ente Affidante di tutte le anomalie al servizio, anche per cause accidentali, entro due giorni lavorativi dal loro verificarsi.

art. 17 - (Compensazioni economiche)

1. Per il periodo 01.12.2015 – 31.12.2015 l'Ente Affidante, a fronte degli obblighi di servizio imposti, corrisponde una compensazione economica di euro 1,5524 (uno/5524), pari a euro 1,4113 (uno/4113) + IVA per chilometro effettuato. Tale importo è fisso e invariabile.
2. Per il periodo 01.01.2016 – 09.06.2016 l'Ente Affidante, a fronte degli obblighi di servizio imposti, corrisponde una compensazione economica di euro 1,5058 (uno/5058), pari a euro 1,3690 (uno/3690) + IVA per chilometro effettuato. Tale importo determina un corrispettivo complessivo netto per il periodo 01.01.2016 – 09.06.2016 pari ad € 489.575,91 (quattrocentottantanovemilacinquecentosettantacinque/91) (km 357.626 x 1,3690)
3. Si conviene, come stabilito al punto 4.2, che per il periodo 01.01.2016 – 09.06.2016 l'impresa avrà facoltà di ridurre o aumentare la percorrenza nella misura massima del 3% senza variazione del corrispettivo complessivo definito al punto precedente.
4. L'Ente Affidante corrisponderà all'impresa il 95% (novantacinqueper cento) dell'importo contrattualmente dovuto in rate mensili posticipate pagate presso la propria Tesoreria.
5. Il saldo delle compensazioni previste sarà erogato, previo conguaglio dei servizi effettivamente svolti e rendicontati secondo quanto previsto dagli artt 4 e 16, dopo la presentazione della documentazione relativa al bilancio societario ed allo stralcio relativo allo specifico affidamento di servizi con l'Ente Affidante ed acquisizione delle certificazioni di regolarità contributiva presso gli Enti assicurativi e previdenziali.
6. L'Ente Affidante riconoscerà all'Affidatario, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, gli importi relativi alla compensazione forfetaria per le agevolazioni tariffarie tra cui quelle previste a favore di persone disabili ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n° 58-8267 del 14.10.1986, n° 38-12800 del 28.4.1987, n° 107-18324 del 14.9.1992 e n° 2-8049 del 23.12.2002;
7. L'Affidatario è tenuto alla immediata restituzione, su richiesta dell'Ente Affidante, delle somme eventualmente riscosse in eccedenza rispetto a quanto dovuto a saldo.
8. L'Ente Affidante ha facoltà di trattenere dai pagamenti in acconto o a saldo le somme derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie, di cui al successivo art. 19, irrogate a carico dell'impresa e divenute esecutive.

art. 18 - (Vigilanza e controllo)

1. L'Ente Affidante esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dall'Accordo di servizio. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, l'Ente Affidante individua e comunica all'Affidatario il Personale ad esse incaricato.
2. Il Personale dell'Ente Affidante incaricato delle funzioni di vigilanza e di controllo ha libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio.
3. L'impresa ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al primo comma, consentendo l'esame degli autoveicoli e degli impianti nonché alla documentazione relativa alla gestione del servizio.

art. 19 - (Sanzioni all’Affidatario)

1. Ai sensi dell’art.1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell’art. 19, comma 3, lett. h) del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 come modificata dal D. Lgs. 20 settembre 1999, n. 400, e dell’art 19 della legge regionale della Regione Piemonte 4 gennaio 2000 n° 1 s.m.i. , per ogni violazione degli obblighi di servizio, o in generale, derivanti da obblighi di legge, la Provincia applica al Responsabile d’esercizio dell’Affidatario le sanzioni descritte ai successivi commi.
2. La sanzione per infrazioni alle modalità ed alle prescrizioni di esercizio è stabilita, a discrezione dell’Ente Affidante; da euro 200,00 (duecento/00) a euro 1.000,00 (mille/00).
3. La sanzione per irregolare denuncia delle percorrenze stabilite nel presente accordo, ivi comprese le corse aggiuntive (corse bis) e le corse non effettuate anche per cause non dipendenti dall’Affidatario, è stabilita da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 2.000,00 (duemila/00).
4. Le sanzioni per violazioni alle norme relative al “Parco Autobus” di cui all’art. 8, è stabilita da euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 5.000,00 (cinquemila/00).
5. La determinazione delle sanzioni sarà rapportata dall’Ente Affidante alla gravità della violazione e verrà tenuto conto, altresì, dell’opera svolta dall’impresa per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.
6. I fatti che comportano le violazioni di cui ai commi precedenti sono contestati agli interessati con contestuale fissazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni. Gli interessati possono far pervenire all’Ente Affidante scritti difensivi o documenti e possono presentare istanza di audizione personale.
7. Per quanto non disciplinato espressamente, si osservano in quanto applicabili le disposizioni normative vigenti.
8. L’Affidatario è obbligato in solido con il Responsabile d’esercizio per le sanzioni pecuniarie derivanti di cui al presente articolo.

art. 20 - (Responsabilità)

1. L’Affidatario assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l’Ente Affidante, inerente l’organizzazione e l’esercizio del servizio in oggetto.
2. L’Affidatario, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e le norme e gli obblighi previsti dall’Accordo di servizio.

art. 21 - (Cessione e Sub-Appalto)

1. L’ente affidante potrà trasferire il presente Accordo all’Agenzia per la Mobilità Piemontese così come previsto dalle recenti disposizioni regionali;
2. All’Affidatario è consentito affidare a terzi vettori una quota dei servizi non superiore al 30 % delle percorrenze complessive, previa autorizzazione dell’Ente Affidante;

3. Il sub-appalto dei servizi di cui sopra dovrà garantire modalità e condizioni di erogazione del servizio verso l'utenza e verso l'Ente Affidante non inferiori a quelle previste nel presente Accordo di Servizio.
4. L'Affidatario conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità del servizio, sia nei confronti dell'Ente Affidante, sia nei confronti dell'utenza; il sub-affidamento decade al venir meno, per qualunque motivo, dell'affidamento di cui al presente accordo.
5. L'Affidatario dovrà comunque comunicare (successivamente al sub-affidamento autorizzato dall'Ente Affidante) all'Ente stesso la quota del programma di esercizio sub-affidato, e le condizioni contrattuali del sub-affidamento.

art. 22 – (Clausole finali)

1. Per ogni controversia è devoluta competenza giurisdizionale esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.
2. Costituiscono parte integrante del presente accordo gli allegati:
 - a. Elenco autobus
 - b. Elenco personale
 - c. Programma di Esercizio Aziendale Base (in formato elettronico pdf)

Per l'Ente Affidante _____

Per l'Impresa _____

Vercelli, li 17 dicembre 2015